



PROT. N. c_m390 – 10466/P

SÈN JAN DI FASSA, 11 ottobre 2018

OGGETTO: ORDINANZA N.86/2018

IL SINDACO

VISTA la richiesta del signor Pezzei Lorenzo in qualità di presidente del “M.C. Rode a Motor Val di Fassa” con sede in piazza de Bufaure n. 1, pervenuta in data 03.09.2018 relativa alla limitazione della circolazione sulle strade e piazze comunali interessate dallo svolgimento della 7^ prova del Campionato Triveneto di Trial prevista per il giorno 14 ottobre 2018;

SENTITO lo stesso organizzatore in merito a tale richiesta, il quale ha specificato che il percorso di accesso alle varie zone di gara, viene effettuato sulla viabilità ordinaria o forestale e quindi non necessita di una particolare disciplina della circolazione ad eccezione del transito sulla strada contrassegnata dalla p.f. n. 2438 (sentiero E643) e sulla strada rurale “Ciancoai” vietate alla circolazione ordinaria;

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio del Comune;

RITENUTO di non dover disporre una particolare limitazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara in quanto le zone di prova sono posizionate fuori dalle sede stradale e collegate da viabilità ordinaria o forestale se non nelle aree della zona di partenza e arrivo in piazza de Bufaure, di strada de Sot Comedon e delle zone di allestimento dei padock A B e C in strada de Ruf de Ruacia;

VISTI il D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione);

RITENUTO per motivi di ordine pubblico e di sicurezza della circolazione stradale, di disporre la seguente disciplina del traffico;

ORDINA

1. L'istituzione del **DIVIETO di SOSTA** per tutti i veicoli:

- su piazza de Bufaure dalle ore 7.00 del giorno 13 ottobre 2018 alle ore 24.00 del giorno 15 ottobre 2018;
- su strada de Sot Comedon compresa l'area di parcheggio, sul parcheggio antistante il magazzino comunale e quella posta a monte della Segheria frazionale contraddistinta dalla p.f. n. 1776/1, dalle ore 8.00 del giorno 13 ottobre 2018 alle ore 18.00 del giorno 15 ottobre 2018;

ad eccezione dei veicoli partecipanti alle manifestazioni sportive.

2. la **LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE** il giorno 14 ottobre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 su piazza de Bufaure esclusivamente per la zona ed il tracciato adeguatamente delimitati e destinati alla partenza e all'arrivo della competizione, secondo le seguenti modalità:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, nei tratti interessati dalle limitazioni sopraindicate;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle sopra descritte ed interessate dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

3. la sospensione dell'8^ paragrafo -) dell'ordinanza n. 19/94 del 30.06.1994 relativo all'istituzione del divieto di transito sulla strada rurale “Ciancoai”, e dell'ordinanza n. 72/2012 del 16.08.2012 relativa alla regolamentazione dei tracciati downhill nella zona di “Bufaure”, dal 17 al 18 settembre 2016;

4. il transito sulle restanti strade aperte alla circolazione ordinaria, pur con le modalità di gara comunicate nell'istanza, dovrà avvenire nella scrupolosa osservanza delle norme di comportamento del Codice della Strada.

DISPONE CHE

- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio secondo quanto prescritto nel provvedimento con cui è stato autorizzato lo svolgimento della competizione.
- La presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U.L.L.P.S. e da tutti gli obblighi inerenti ai collaudi e a quanto altro disposto dalla normativa in vigore.
- La cittadinanza sia informata della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Telematico ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 collocata a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione.

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 16/12/1992, n. 495;
- Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO

Florian Giulio

